

numero			Bellinzona
4586	fr	0	25 settembre 2019
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 81443 20 fax +41 91 81444 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora Consigliera federale
Viola Amherd
Capo del Dipartimento federale della difesa
della protezione della popolazione e dello sport
Palazzo federale est
3003 Berna

Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione della popolazione e dell'ordinanza sulla protezione civile – Procedura di consultazione

Signora Consigliera Federale,

in data 11 febbraio avete chiesto al Cantone Ticino di prendere posizione, entro il 31 maggio 2019, sui progetti di ordinanze in oggetto. Date le numerose osservazioni relative alla consultazione sulla legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) e l'inizio dei lavori della sottocommissione della politica di sicurezza del consiglio nazionale, la conferenza governativa degli affari militari, della protezione civile e dei pompieri (CG MPP) aveva chiesto un posticipo del termine fino al 30 settembre 2019 e desideriamo ringraziarla per averne accordato il prolungo.

In relazione alla summenzionata procedura di consultazione, esprimiamo la nostra gratitudine per l'opportunità che ci è offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti considerazioni.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A. Ordinanza sulla protezione della popolazione

1. **Comitato di direzione NBC:** in occasione dell'assemblea plenaria del 3 maggio 2019, la GC MPP ha deciso di proseguire con lo sviluppo del comitato di direzione NBC con l'integrazione dei Cantoni, andando quindi nella direzione voluta dall'UFPP. Vista la loro importanza nel campo NBC, siamo dell'opinione che i Cantoni debbano essere membri permanenti del comitato direttivo NBC. I dettagli dovranno essere elaborati nel quadro di un progetto comune. Ci auguriamo che quanto presente nell'Ordinanza sulla protezione della popolazione (OPPop) lasci il necessario margine di manovra, delegando ad un regolamento interno il compito di descrivere la composizione e i compiti di questo organo.
2. **Sistemi d'allarme e di telecomunicazione:** il 29 novembre 2016, la CG MPP ha preso posizione in merito al rapporto sul futuro degli attuali sistemi d'allarme e di telecomunicazione per la protezione della popolazione. Le esigenze espresse dai Cantoni sono già state riprese

nella nuova LPPC e di principio concordiamo quindi anche la ripartizione dei costi così come previsti e già parzialmente integrati nella pianificazione generale dell'UFPP. In generale siamo dell'avviso che la Confederazione debba elaborare un processo che permetta, agli organi di competenza federale e cantonale, di concordare congiuntamente la portata, le differenti tappe dei differenti progetti e, non da ultimo, il conseguente peso finanziario.

3. Sirene: la regola in questo ambito definisce che i Cantoni e la Confederazione svolgano i compiti di propria competenza. Secondo l'art. 9 della nuova LPPC, l'UFPP è l'unico responsabile delle sirene e del loro funzionamento. Acquista le sirene, provvede alla loro installazione, al controllo e alla loro messa in prontezza; i Cantoni non hanno quindi competenza in materia. Per ottenere il permesso di costruzione, l'UFPP darà mandato ad un professionista che stabilisce la pianificazione tecnica e procederà a inoltrare la relativa domanda di costruzione. L'UFPP partecipa a tutte queste attività ed è responsabile di tutto quanto gli compete in qualità di proprietario delle sirene (parte contraente e di ricorso durante la procedura di domanda di costruzione). Inoltre, tutti i costi d'investimento, d'uso, di manutenzione, l'indennizzo del deprezzamento dei siti, l'elettricità, costi notarili, ecc. sono anch'essi di competenza dell'UFPP. Nel caso in cui terze parti debbano essere impiegate, l'UFPP si fa carico della loro attivazione e dei relativi oneri. Come proprietario delle sirene mobili, l'UFPP è competente per l'organizzazione delle misure di riparazione con il fornitore, come pure della presa a carico di tutti i costi.

Dal canto loro i Cantoni garantiscono la Comunicazione e i contatti con i proprietari e i Comuni. Forniscono inoltre supporto per far sì che la preparazione necessaria del luogo destinato sia realizzata. I costi derivanti da attività comunali o cantonali, come ad esempio i costi del personale, non verranno rifatturate all'UFPP.

B. Ordinanza sulla protezione civile

4. Militi che prestano l'insieme del servizio di protezione civile in un solo periodo (servizio lungo): al momento della procedura di consultazione sulla LPPC, non vi è stata alcuna opposizione marcata contro l'introduzione della possibilità di svolgere l'insieme dei giorni di servizio nella protezione civile in un solo periodo. Nella proposta di legge LPPC è esplicitamente menzionato che non vi è il diritto a estinguere l'obbligo di servire in una sola volta, affinché i Cantoni non sono tenuti a offrire la possibilità a svolgere il proprio servizio in tal modo. Se un cantone ha bisogno d'ingaggiare militi che svolgano il servizio lungo e ha la possibilità d'impiegarli, può offrire il servizio così strutturato. Come conseguenza, anche nella presente ordinanza, le disposizioni corrispondenti devono essere mantenute, su riserva dell'adozione della LPPC da parte del parlamento federale.
5. Sistema d'informazione sul personale dell'Esercito e della protezione civile (PISA): il consiglio nazionale ha deciso che i costi legati a PISA siano a carico della Confederazione. Questa presa di posizione ci trova concordi e si richiede che i corrispondenti articoli vengano adattati o completati.
6. Contributi sostitutivi: i contributi sostitutivi, secondo l'art 63, cpv. 3 LPPC servono a finanziare i rifugi pubblici dei Comuni e a rinnovare i rifugi privati. I soldi disponibili possono essere utilizzati per altri scopi chiaramente definiti. Da anni, certi Cantoni utilizzano la capacità finanziaria derivante dai contributi sostitutivi per altri scopi di protezione civile. L'art. 65, cpv. 3, lett. f del progetto di legge LPPC prevede un'estensione moderata dell'attribuzione di questi contributi a beneficio di compiti d'istruzione della protezione civile. La CG MPP e lo scrivente esecutivo, sostengono questa estensione.
7. Costruzioni sanitarie protette: il progetto d'ordinanza contiene delle disposizioni inerenti il tema delle costruzioni sanitarie protette. Il bisogno in caso di conflitto armato è fissato nell'art. 99. Questa disposizione non si appoggia su delle strategie e dei concetti atualizzati. È nostro parere che questa disposizione dev'essere cancellata. I lavori relativi alle strategie e ai concetti riguardanti le costruzioni protette devono iniziare al più presto, in modo che l'Ordinanza in oggetto possa essere aggiornata in un secondo momento.

OSSERVAZIONI PER ARTICOLO

A. Ordinanza sulla protezione della popolazione

Art. 1

Le ridondanze con la LPPC devono essere evitate. Nell'ottica della trasparenza, le disposizioni legali in vigore, concernenti la protezione della popolazione, devono essere menzionate. Possono anche trattarsi di altre norme legislative, come ad esempio la Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili per l'uomo (LEp, RS 818.101) o la legge del 1. luglio 1966 sulle epizoozie (LFE, RS 916.40).

L'oggetto non è sufficientemente chiaro e i contenuti della LPPC non devono venir ripresi in maniera integrale. L'Ordinanza deve quindi enumerare e descrivere i compiti.

Proponiamo una riformulazione dell'articolo.

Art. 2 – Comitato direttivo NBC

Secondo la decisione dell'assemblea plenaria della CG MPP del 3 maggio 2019, i Cantoni devono essere integrati nel previsto comitato di direzione NBC. L'art. 2 deve essere semplificato e armonizzato con l'art. 4. I compiti, i membri e alcuni altri punti dovranno essere integrati e fissati in un regolamento interno.

Proponiamo la seguente riformulazione:

¹ Il Comitato di direzione per la protezione contro le minacce nucleari, biologiche e chimiche (Comitato di direzione NBC) coordina i lavori preparatori delle autorità, servizi e organizzazioni d'intervento così da metterli in condizione di compiere le loro attività specifiche per la protezione della popolazione, in caso di aumento della radioattività e in caso di eventi dannosi di origine biologica o chimica.

² È composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e da terzi. Su necessità può far richiesta d'integrazione, oltre ai rappresentanti permanenti, di altri servizi.

³ È strutturato da un comitato di pilotaggio e da organi specialistici N, B e C. Il Comitato di pilotaggio elabora il regolamento interno e istituisce gli organi specialistici.

⁴ L'UFPP assicura il segretariato e esercita la presidenza.

Art. 2, cpv 3 – Comitato direttivo NBC

L'esecutivo cantonale è convinto che, come per il cpv. 4 relativo ad eventi dannosi di origine chimica, anche per eventi dannosi di origine biologica è importante l'integrazione dell'informazione ai competenti organi federali e alle autorità estere, ad esempio in caso di epizoozie.

Proponiamo l'aggiunta di una lettera (a.)

a. "l'informazione dei competenti organi federali e delle autorità estere in caso d'evento con conseguenze all'estero."

Art. 3, cpv. 3, 4 e 5 – Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività

Secondo l'art. 3, l'UFPP ordina delle misure immediate della protezione della popolazione, in caso di aumento della radioattività. L'art. 8 attribuisce questa competenza alla CENAL. A questo punto non risulta chiaro chi effettivamente abbia questo compito. Siamo favorevoli ad una delega di competenza alla CENAL.

Proponiamo che il cpv. 3,4 e 5 siano integrati nell'art. 8.

Art. 4 – Comitato direttivo intervento pericoli naturali

Gli articoli 2 e 4 devono essere armonizzati il più possibile. I servizi rappresentati nel Comitato di direzione "Intervento pericoli naturali" (LAINAT) non devono essere menzionati esplicitamente in quanto definiti nella convenzione sottoscritta con la CG MPP. Le indicazioni di dettaglio devono essere definite in un regolamento interno. Deve essere chiaramente menzionato lo spirito di collaborazione della protezione della popolazione. In tal modo, per esempio, lo scambio con i servizi cantonali dev'essere garantito per lo sfruttamento del portale sui pericoli naturali.

Proponiamo la seguente riformulazione:

² È composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e da terzi. Su necessità può far richiesta d'integrazione, oltre ai rappresentanti permanenti, di altri servizi.

³ Include la conferenza dei direttori, il comitato direttivo e altri organi specialistici.

⁴ L'UFAM garantisce il segretariato e gestisce la piattaforma comune d'informazione sui pericoli naturali (GIN).

⁵ MeteoSvizzera gestisce il portale sui pericoli naturali.

Art. 5, cpv. 2, lett. c – Squadre d'intervento specializzate della Confederazione

Da un punto di vista dei Cantoni non si comprende per quale motivo l'UFPP debba disporre d'infrastrutture mobili di condotta, infatti il suo compito non è quello di condurre ma quello di coordinare.

Proponiamo che la lettera venga stralciata.

Art. 5, cpv. 3 – Squadre d'intervento specializzate della Confederazione

È importante che la terminologia sia coerente tra le varie norme (LPPC, OPPop, OPCi), nello specifico questo capoverso dev'essere in linea con quanto espresso nell'art. 123 della LPPC. I Cantoni possono sostenere la Confederazione nello svolgimento delle proprie attività previo riconoscimento dei costi effettivi. Questo deve avvenire per il tramite di convenzioni sulle prestazioni tra i Cantoni e la Confederazione in modo che gli astretti al servizio di protezione civile possano essere messi a disposizione della Confederazione dietro. Di conseguenza, alle organizzazioni d'intervento specialistiche, non potranno essere rinforzate con militi di protezione civile gestiti dalla Confederazione.

Proponiamo che il termine "Convenzione" venga formulato in "Convenzione sulle prestazioni".

Art. 6 – Materiale per le organizzazioni d'intervento NBC

Al fine di semplificare e di adattare le deleghe ai sensi dell'art. 12, cpv. 4 della LPPC, le basi d'appoggio NBC devono essere chiaramente definite e illustrate nel rapporto esplicativo. Infatti, il termine "basi d'appoggio NBC" risulta generico senza farne comprendere attività, competenze, responsabilità e gestione.

Proponiamo la seguente riformulazione: "l'UFPP stabilisce le prescrizioni atte a garantire la prontezza del materiale d'intervento, acquistato dalla Confederazione, per le basi d'appoggio NBC". Il resto dev'essere tralasciato.

Il termine di "base d'appoggio NBC" dev'essere definito all'interno del rapporto esplicativo.

Art. 8, cpv. 1, lett. c – Compiti in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività

Il principato del Lichtenstein è un attore della protezione della popolazione ed è già stato citato negli articoli: 8, cpv. 2, lett. a; 9, cpv. 2, lett. a.

Proponiamo l'aggiunta di "FL".

Art. 8, cpv. 2, lett. c – Compiti in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività
I Cantoni necessitano di debito preavviso al fine di poter allertare la popolazione e pianificare l'intervento dei partner della protezione della popolazione.

Siamo dell'idea che il processo di allarme alla popolazione dev'essere definito con un maggiore dettaglio.

Art. 10, cpv. 2, lett a e b – Compiti in caso di pericolo proveniente dallo spazio
Queste due lettere sono ridondanti. Infatti della seconda parte della lettera a. si parla di "[...] informa la popolazione e le fornisce, se del caso, raccomandazioni sul comportamento da adottare". Le stesse parole sono poi ripetute nella lettera b.

Proponiamo di stralciare la seconda parte della lettera a. e mantenere la lettera b..

Art. 13, cpv. 1 – Personale di rinforzo
L'impiego di personale astretto al servizio di protezione civile è di responsabilità dei Cantoni. I militi di protezione civile sono "fondamentalmente a disposizione dei loro Cantoni di domicilio" ma possono (art. 36 della LPPC), se necessario e d'intesa tra le parti, essere attribuiti a un altro cantone o essere messi a disposizione della Confederazione. La parte relativa al personale dell'UFPP dev'essere tolto perché spetta a quest'ultimo Ufficio decidere come impiegare il proprio personale.

Proponiamo la seguente riformulazione: "In caso d'evento, e per svolgere i necessari preparativi, gli effettivi della CENAL possono essere rinforzati dallo Stato maggiore del Consiglio federale CENAL e da membri della protezione civile, questi ultimi dovranno sottostare a convenzioni di prestazioni concluse tra la Confederazione e i Cantoni".

Art. 17, cpv. 2 – Istruzione
La collaborazione con i servizi tecnici e con i gestori delle infrastrutture critiche è fondamentale.

Proponiamo che il capovero venga completato: "[...] così come con terzi."

Art. 20, cpv. 5 e cpv. 6 – Allarme alla popolazione
La CENAL deve imperativamente passare per il tramite della Polizia. I Cantoni necessitano di un debito preavviso per poter allertare la popolazione e pianificare l'intervento.

Siamo dell'opinione che la CENAL non debba poter sganciare l'allarme direttamente. Così come formulato il termine "attivare" non è chiaro e dev'essere più precisamente definito. Proponiamo una riformulazione.

Art. 24, cpv. 2 – Servizi specializzati della Confederazione
Il capovero così formulato risulta poco chiaro.

Proponiamo una riformulazione dove venga meglio definito: soggetto, processo, compiti.

Art. 25 – Scala dei livelli d'allerta
Per i vari livelli d'allerta sono già stati fissati dei colori.

Proponiamo che i diversi livelli vengano completati con i relativi colori.

Art. 26 – Sistemi dell'Ufficio federale della protezione della popolazione
È importante che venga mantenuta la differenziazione tra i livelli Confederazione/Cantoni, evitando quello UFPP/Cantoni.

Proponiamo una nuova formulazione del titolo: "Sistemi della Confederazione".

Art. 28 – Compiti della Confederazione

Nel Rapporto esplicativo dev'essere indicato che la Confederazione finanzierà tutte i compiti menzionati. La competenza prevede infatti di includere la presa a carico dei costi.

Proponiamo la seguente riformulazione:

³ *Sostiene i Cantoni per quanto riguarda la pianificazione dell'allarme e fissa i parametri necessari al fine di garantire il raggiungimento della popolazione.*

⁴ *Fornisce le condizioni richieste in materia di diritto della proprietà così come in materia di diritto della costruzione per l'istallazione e lo sfruttamento delle sirene nei differenti stazionamenti.*

Art. 29, cpv. 1 – Compiti dei Cantoni

Il compito assegnato ai Cantoni dev'essere maggiormente chiarificato ed esente da confusioni (vedi art. 28, cpv. 3). Inoltre, l'allarme dato per il tramite delle sirene, la procedura di selezione dei fornitori delle sirene da parte della Confederazione, il processo di coordinazione con i Comuni, rispettivamente gli stazionamenti delle sirene, come pure l'indennizzo dato ai Cantoni per l'esecuzione di ulteriori eventuali compiti devono essere espliciti.

In futuro la Confederazione sarà responsabile anche dell'acquisizione e dell'esercizio dell'infrastruttura per le sirene, quindi lo scarico dei compiti sostenuti sinora dai Cantoni deve essere dato. Qualora fossero previste delle attività a carico dei Cantoni le stesse dovranno essere chiaramente definite e remunerate.

Proponiamo la seguente modifica: “¹ I Cantoni assicurano la pianificazione dell'allarme”.

Art. 29, cpv. 2 – Compiti dei Cantoni

Non vogliamo che vi sia una confusione, dei compiti e della presa a carico, tra la Confederazione e i Cantoni.

Proponiamo la seguente riformulazione: “² Contribuiscono alla definizione dell'ubicazione”.

Art. 29, cpv. 3 – Compiti dei Cantoni

Non desideriamo che vi sia confusione dei compiti e della presa a carico, tra la Confederazione e i Cantoni. Nel contesto degli obblighi dei Comuni, la confederazione deve limitarsi a regolare la relazione tra Confederazione e Cantoni in modo da rispettare i principi del federalismo.

Proponiamo la seguente riformulazione:

³ *Contribuiscono alla definizione delle condizioni necessarie in materia di diritto sulla proprietà e di diritto sulla costruzione per l'edificazione e il mantenimento d'esercizio delle sirene”.*

Art. 33 – Prova ordinaria delle sirene

Il termine “ordinario” non fornisce alcuna informazione utile. Riteniamo che non sia necessario mantenerla.

Proponiamo che il termine “ordinario” venga cancellato: “Prova ordinaria delle sirene”.

Art. 33, cpv. 2 – Prova ordinaria delle sirene

Siamo dell'avviso che si debba posticipare il test delle sirene ad aprile o maggio. Il mese di febbraio non è particolarmente adatto per la prova (vacanze di carnevale, raggiungibilità delle installazioni discoste difficoltoso a causa della situazione invernale).

Proponiamo che “febbraio” sia sostituito con “aprile” o “maggio”.

Art. 33, cpv. 3 – Prova ordinaria delle sirene

È fondamentale che anche i Cantoni siano informati in merito ai risultati.

Proponiamo il seguente complemento: "L'UFPP fa pervenire ai Cantoni una Comunicazione sui risultati della prova".

Art. 33, cpv. 4, lett. a – Prova ordinaria delle sirene

Il termine "pubblico" non fornisce alcuna informazione utile. Riteniamo che non sia necessario mantenerla.

Proponiamo che il termine "pubblico" venga cancellato: "[...] e lo svolgimento della prova pubblica delle sirene".

Art. 34 – Prove straordinarie delle sirene

Nel presente articolo si fa riferimento, in entrambi i capoversi, all'articolo 34. Crediamo che si volesse intendere l'articolo 33.

Proponiamo la modifica: "34 33".

Art 35, cpv. 3 – Prove di sistema

L'intensità e la frequenza dei test è di competenza cantonale. Oggigiorno questi test, nella maggior parte dei casi, avviene con una frequenza maggiore a quella presentata della proposta di regolamento.

Proponiamo la seguente riformulazione: "3 I Cantoni eseguono dei test regolari dell'allarme a partire dai loro posti di comando e dalle sirene stazionarie".

Art. 39, cpv. 2 – Eliminazione dei difetti

I compiti e la presa a carico, tra la Confederazione e i Cantoni, devono essere regolati.

Proponiamo l'eliminazione della seconda frase del paragrafo: "Se necessario i Cantoni [...] con l'ausilio di dispositivi d'allarme alternativi".

Art. 46, cpv. 1 – Collaborazione e coordinamento

Tutti i gruppi d'attori interessati devono essere menzionati.

Proponiamo la seguente modifica: "[...] i compiti della Confederazione, dei Cantoni, del Principato del Lichtenstein e di terzi [...]".

Art. 50, cpv. 2 – Disposizioni particolari concernenti il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro e il sistema nazionale di analisi integrata della situazione

Siamo dell'avviso che il termine "gestione", così come proposto sia poco chiaro e interpretabile.

Proponiamo che il termine "gestione" venga meglio definito nel rapporto esplicativo.

Art. 51 – Disposizioni particolari concernenti il sistema di Comunicazione mobile sicuro a banda larga

La coordinazione è necessaria sia con i Cantoni che tra questi ultimi e le autorità/organizzazioni incaricate del salvataggio e della sicurezza in Svizzera.

È inoltre necessaria la coordinazione con altri uffici federali, da un alto con i gruppi di potenziali utilizzatori, in particolare con la Direzione generale delle dogane (con il Corpo guardie di confine) e/o con la Polizia federale (FedPol) ma anche, per esempio, con l'Ufficio federale delle Comunicazioni (UFKOM) per l'attribuzione delle frequenze dedicate oppure con gli operatori di telefonia mobile o con l'Ufficio federale dell'informatica e della teleComunicazione (UFIT).

Proponiamo un complemento d'articolo: "L'UFPP coordina la collaborazione [...] con i Cantoni e tra questi con altri organi della Confederazione, con gli operatori di telefonia mobile, i fabbricanti di sistemi e [...]".

Art. 52 – Offerte d’istruzione in settori specialistici rilevanti per la protezione della popolazione

Per mantenere una linea con redazione con l’art. 22, cpv. 1 LPPC. Inoltre siamo dell’opinione che l’ambito NBC debba essere inserito.

Proponiamo la seguente riformulazione: “L’UFPP propone delle formazioni a livello nazionale nei seguenti ambiti: NBC, assistenza, didattica, condotta, aiuto alla condotta, protezione dei beni culturali, logistica e sostegno tecnico”.

Art. 52 e art. 53

Proponiamo che i due articoli vadano ristrutturati in uno solo e che l’ambito NBC venga integrato.

Art. 55 – Organo di coordinamento

Crediamo necessario introdurre già nel titolo la nozione poi ripresa nel cpv. 1. Inoltre sarebbe opportuno spostare questo articolo nel Capitolo 2 dove vengono presentate tutte le organizzazioni portatrici d’interesse nell’ambito della protezione della popolazione.

Proponiamo che il titolo venga modificato come qui di seguito: “Organo di coordinamento dell’istruzione e degli esercizi della protezione della popolazione (Koordex)”. Chiediamo inoltre che l’articolo venga trasferito nel secondo capitolo.

Art. 55, cpv. 2, lett. b e c – Organo di coordinamento

Evidenziamo un problema di sistematica.

Proponiamo di separare la Confederazione dai Cantoni. I servizi e le organizzazioni devono essere enumerate ognuna con una lettera.

Art. 55, cpv. 3 – Organo di coordinamento

Per mantenere una linea comune, in particolare con la LPPC, è meglio riferirsi unicamente “a terzi”, termine che definisce qualsiasi persona, ente, organizzazione al di fuori dell’organo di coordinamento qui tematizzato.

Proponiamo la seguente riformulazione: “Se necessario può avvalersi di terzi”.

Nuovo Capitolo (prima dell’art. 61) – Diritti e doveri di terzi

L’art. 61 non è una disposizione finale, bensì una disposizione d’esecuzione dell’art. 59 della LPPC rivista (Capitolo 4: diritti e doveri di terzi).

Proponiamo l’introduzione di un nuovo Capitolo: “Capitolo 7: diritti e doveri di terzi”.

Art. 61 – Restrizioni della proprietà e responsabilità

Secondo quanto discusso nel gruppo di lavoro, del 26 giugno 2019, concernente l’integrazione dei Cantoni, è stato chiarito che nessuna indennità è dovuta per gli immobili appartenenti a autorità pubbliche.

Proponiamo l’introduzione del seguente nuovo capoverso, togliendo di conseguenza l’ultima frase del primo capoverso.: “² Per gli immobili privati, la Confederazione paga un indennizzo appropriato in caso di deprezzamento. Questo indennizzo non è riconosciuto qualora l’installazione si dovesse trovare su immobili dei Cantoni o dei Comuni”.

Nuovo Capitolo (prima dell’art. 62) – Disposizioni finali

Vedi “nuovo capitolo (prima dell’art. 61)

Proponiamo che questo sia il momento corretto per inserire il “Capitolo 8: Disposizioni finali”.

Art. 62, cpv. 2 – Esecuzione

Il concetto “facoltà di controllare l’esecuzione” non è chiaro e rischia di creare delle mal-comprensioni da entrambe le parti (controllori e controllati).

Proponiamo che il concetto “facoltà di controllare” sia definito più chiaramente, nell’articolo o eventualmente nel rapporto esplicativo.

Art. 64, cpv. 2 e 5 – Disposizioni transitorie

A nostro avviso il termine di 4 anni, dato l’elevato numero di contratti, è troppo limitato e quindi difficilmente rispettabile.

Proponiamo che al termine di 4 anni vengano aggiunti ulteriori 2 anni (totale di 6 anni).

Allegato 2: Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi

La strategia dei provvedimenti da prendere in funzione delle dosi è adattato ai valori raccomandati dall’AIEA e alle disposizioni in vigore in Germania. Purtroppo le persone particolarmente vulnerabili, come i bambini, gli anziani e le donne incinte, non vengono menzionati nello specifico.

Proponiamo che nella strategia venga integrata una voce particolare per le persone particolarmente vulnerabili, così che sia chiaro quali sono le differenze con le altre fasce della popolazione e quali sono le importanti misure da intraprendere.

B. Ordinanza sulla protezione civile

Art. 5, cpv. 3 (Commenti) – Persone da sottoporre all’apprazzamento medico

La nozione “lunga interruzione” non è sufficientemente chiara.

Proponiamo che venga fissato un termine, dopo il quale un volontario deve prestarsi per un apprezzamento medico.

Art. 18

L’articolo non chiarisce i quesiti ai quali si dovrebbe rispondere nel documento “Commenti”: per quali ragioni l’obbligo di notifica e la possibilità di assoggettare al servizio di protezione civile non si applicano a tutti gli svizzeri domiciliati nelle zone limitrofe dei paesi confinanti, ma unicamente a coloro che lavorano in Svizzera? Come è previsto il controllo dell’obbligo di notifica, ad esempio se una persona residente all’estero in una regione lontana dovesse trasferirsi in una zona limitrofa al confine con la Svizzera? Come verrebbe definito il cantone di riferimento qualora la sua residenza dovesse trovarsi nelle vicinanze (entro i 30 km), di più Cantoni?

Proponiamo che l’articolo sia rivisto e che tutti i punti presentati vengano discussi nel commentario. Per la definizione del cantone di attribuzione crediamo passa far senso definire quale cantone di servizio quello in cui la persona esercita un’attività professionale (metodo simile alle disposizioni dell’art. 42, cpv. 3 dell’Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare – OOPSM).

Art. 19 – Compiti

L’articolo, su riserva dell’adozione della LPPC da parte del Parlamento, dev’essere mantenuto. Come già espresso in precedenza, il personale astretto al servizio di protezione civile, messo a disposizione della Confederazione da parte dei Cantoni, su mandato di prestazione, per lo svolgimento di compiti della Confederazione, è ingaggiabile unicamente per le prestazioni elencate dalla lettera a. a f.. Non è quindi necessario menzionare “i compiti di aiuto alla condotta

e di protezione NBC che rientrano nelle competenze della Confederazione” (art. 36, cpv. 4 LPPC).

Proponiamo la cancellazione della lett. g del cpv. 1.

Art. 20 – Congedo

Su riserva dell'adozione da parte del Parlamento federale, proponiamo il mantenimento di questo articolo.

Art. 21, cpv. 1

Attualmente il servizio volontario quale astretto al servizio militare o di protezione civile differiscono. Per garantire la parità di trattamento e la necessaria trasparenza crediamo opportuno che la procedura venga allineata.

Art. 22, cpv. 1 – Proscioglimento anticipato

In questo articolo, oltre alle organizzazioni partner, crediamo sia opportuno inserire anche “gli organi di condotta” (OCC, ORC e ORCOC).

Proponiamo la seguente riformulazione: “Su richiesta degli organi di condotta e delle organizzazioni partner [...]”.

Art. 22, cpv. 1, lett. b – Proscioglimento anticipato

Per semplificare l'applicazione del diritto e prevenire eventuali abusi siamo convinti che la presente lettera debba essere approfondita.

Proponiamo che nel documento dei “commenti” venga precisato in quali casi altri membri delle organizzazioni partner sono indispensabili per gli interventi in caso di catastrofe e altre situazioni d'emergenza.

Art. 22, cpv. 2, lett. a – Proscioglimento anticipato

Anche in questa lettera è necessario l'integrazione degli Organi di condotta.

Proponiamo che venga aggiunta una lettera: “a. gli organi di condotta, b. i corpi di polizia cantonali e comunali, [...]”. Nel commentario sarebbe poi opportuno descrivere i criteri nel commentario.

Art. 23 – Procedura

La procedura presentata, che vede il coinvolgimento delle organizzazioni partner, del milite, del cantone e del comune, deve essere semplificata.

Proponiamo che a inoltrare la richiesta sia il milite interessato, questa dovrà essere corredata da tutti gli allegati necessari, in particolare di una lettera dell'organizzazione partner.

Art. 23 e 24

Gli organi di condotta sono degli elementi fondamentali nella gestione cantonale delle crisi e devono quindi essere integrati.

Proponiamo l'integrazione degli “organi di condotta” nell'integrità di questi articoli.

Art. 27 – Obbligo di notifica

Oggigiorno gli avvisi di mutazione sono trasmessi, su forma elettronica, direttamente dal controllo abitanti comunale in PISA. Risulta quindi sufficiente citare le autorità militari del cantone di domicilio. Inoltre, l'UFPP non dispone delle competenze per regolare i processi interni ai Cantoni.

Proponiamo di stralciare “al Comandate di circondario” preferendo “alle autorità militari cantonali”.

Art. 27, cpv.1 , lett. d e e – Obbligo di notifica

Non capiamo perché si vogliono applicare regole diverse per i militi astretti al servizio militare rispetto a quelli che prestano servizio militare.

Proponiamo che le disposizioni dell'OOPSM vengano riprese in maniera adeguata.

Art. 28 – Diritto al soldo (commentario, 1 paragrafo)

La disposizione presentata in questo paragrafo è fondamentale e non è sufficiente precisarla nel commento.

Proponiamo che l'imputazione dei giorni di servizio venga regolata nel testo dell'ordinanza.

Art. 35 – Reclutamento e incorporazione

L'impiego di personale astretto al servizio di protezione civile è di responsabilità dei Cantoni. L'articolo dev'essere quindi riformulato così da essere conforme all'art. 36, cpv. 4 della LPPC.

Proponiamo la seguente riformulazione:

"¹ L'UFPP può concludere delle convenzioni sulle prestazioni con uno o più Cantoni riguardo alla messa a disposizione di personale astretto al servizio di protezione civile per l'espletamento di compiti federali.

² Le convenzioni sulle prestazioni regolano in particolare le questioni relative alle formazioni, ai controlli e convocazioni, all'organizzazione, all'equipaggiamento, alla condotta e alla presa a carico dei costi."

Art. 36 – 40

Secondo la riformulazione proposta per l'art. 35, questi contenuti verrebbero regolati tramite convenzioni sulle prestazioni.

In conformità con l'art. 35 proponiamo di eliminare gli articoli: 36, 37, 38, 39 e 40.

Art. 41 – Effettivi di reclutamento

La lista dei contingenti di militi non è più necessaria, essendo questi inseriti nel PISA. Gli ufficiali di reclutamento della protezione civile utilizzano queste cifre per incorporare le persone astrette al servizio di protezione civile direttamente in una delle formazioni del cantone.

Proponiamo di sostituire il testo con una nuova formulazione: "Tutti i Cantoni e le organizzazioni di protezione civile registrano i propri fabbisogni in PISA".

Art. 44 (NUOVO) fino all'Art. 46 (NUOVO) devono essere introdotti

Art. 44 (NUOVO) – Controllo del Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile

¹ Il controllo del sistema PISA si focalizza specialmente su:

- a. La pianificazione, la gestione e il controllo degli effettivi del personale di protezione civile (effettivi regolamentari ed effettivi reali);
- b. Il controllo dell'assolvimento dell'obbligo di servire nella protezione civile;
- c. L'elaborazione degli avvisi di servizio e delle convocazioni;
- d. La gestione della corrispondenza;
- e. L'inserimento dei giorni di servizio effettuati;
- f. L'amministrazione delle persone che prestano volontariamente servizio nella protezione civile e di terze persone secondo l'art. 4, cpv. 4 dell'Ordinanza del 16 dicembre 2009 sui sistemi d'informazione dell'Esercito (OSIM);
- g. L'archiviazione dei documenti elaborati o ricevuti in relazione alle persone astrette al servizio di protezione civile.

² Il controllo è tenuto dalle autorità cantonali responsabili della protezione civile.

³ Il responsabile dell'inserimento dei dati PISA è il Comando d'istruzione (art. 2a e annessi TIM). L'UFPP è il proprietario dei dati PISA per l'ambito della protezione civile.

Art. 45 (NUOVO) – Esattezza dei dati registrati in PISA

¹ Il Comando d'istruzione verifica l'esattezza dei dati e qualora dovesse riscontrare delle irregolarità, annuncerà le incongruenze all'UFPP.

² L'UFPP da mandato ai Cantoni per correggere i dati PISA.

Art. 46 (NUOVO) – Trasmissione dei dati in PISA

¹ L'organo incaricato del controllo provvede, al più tardi 10 giorni dopo la fine del servizio, a trasmettere in PISA i dati relativi ai giorni di servizio effettuati. *(bisognerà inoltre rivedere il termine di 3 giorni previsto dal progetto originale in quanto comporterebbe un'inutile pressione nella gestione amministrativa nei servizi di PCi.*

² Provvede affinché la complessità di giorni di servizio prestati annualmente siano inseriti in PISA al più tardi il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 51, cpv. 1 – Definizioni

Errore di battitura.

Facciamo notare che le ">>" vanno inserite dopo la parola "utilità".

Art. 53, cpv. 3 – Domanda

Secondo il commentario, in caso di domanda per il riconoscimento di interventi di pubblica utilità a livello nazionale, non è necessario effettuare due o più domande distinte tranne se l'evento non sia allocato sul territorio di più Cantoni. Il testo dell'Ordinanza è invece molto più generico e prende in considerazione "luoghi diversi". Appare evidente che il testo dell'Ordinanza o quello del commentario dev'essere rivisto.

Proponiamo che, qualora un progetto si sviluppi su più allocazioni, ma sul territorio di un unico cantone, si possa rinunciare all'elaborazione di più domande distinte.

Art. 54, cpv. 1 – Esame e decisione

Proponiamo che venga fissato un termine entro il quale l'UFPP debba analizzare ed esprimersi in merito ad una richiesta.

Art. 58 – Versamento di una parte dell'introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno

In questo articolo si necessita una maggiore completezza e precisione.

Proponiamo che il contenuto della direttiva UFPP, del 1° giugno 2019, relativo all'applicazione dell'art. 6° dell'ordinanza sugli interventi di protezione civile di pubblica utilità, debba venir inserito in questo articolo.

Art. 59 – Responsabilità

Per questo articolo si necessita una maggiore precisione.

Proponiamo che nel commentario venga chiarito cosa si intende con "copertura assicurativa sufficiente". Infatti deve essere chiarito se il richiedente sia obbligato a stipulare un'assicurazione e che, in caso di danni causati durante lo svolgimento del mandato per terzi, non possa far valere pretese finanziarie verso i Cantoni, i Comuni o organizzazioni di protezione civile.

Art. 61 – Domanda

L'art. 62, cpv. 1 definisce il termine ultimo entro il quale i Cantoni devono trasmettere le domande all'UFPP. Così facendo la richiesta della Confederazione di poter disporre delle domande con

sufficiente anticipo potrà essere rispettata. Dalle esperienze fatte negli ultimi anni abbiamo constatato che il termine di un anno dalla richiesta, è quasi sempre impossibile da rispettare.

Proponiamo di rinunciare all'inserimento di un termine. È compito dei Cantoni definire un termine utile per ricevere le domande d'intervento di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale nel rispetto dei termini di legge previsti per le chiamate in servizio.

Art. 62 – Notifica all'UFPP

La competenza sugli interventi di pubblica utilità spetta attualmente ai Cantoni e alla Confederazione. Un doppio controllo dev'essere evitato per delle ragioni di economicità. De facto, il testo qui proposto attribuisce la competenza decisionale all'UFPP, cosa che va in contraddizione con l'art. 63 secondo il quale è il cantone a essere competente per le approvazioni di questi impieghi.

Proponiamo che l'articolo sia mantenuto il più semplice possibile. Bisogna definire che i Cantoni sono responsabili della legalità degli impieghi e della loro concordanza con gli scopi e i compiti della protezione civile.

Art. 64 – Contenuto dell'autorizzazione

Proponiamo che nel seguente articolo vengano inseriti i rimedi giuridici nel caso in cui una richiesta d'impiego non venisse approvata.

Art. 68 – Istruzione dei quadri

L'istruzione dei quadri è centrale per poter disporre di una protezione civile efficace grazie alla condotta dei propri quadri. Riteniamo dunque insufficiente che venga trattata unicamente in un allegato.

Proponiamo che gli aspetti principali siano trattati all'interno dell'Ordinanza (principi, responsabilità, competenze, ecc.)

Art. 70 (e commentario) - Perfezionamento

Il commentario del presente articolo non è esaustivo. I contenuti del commentario devono venir ripresi nel testo dell'Ordinanza.

Proponiamo che l'articolo e il commentario vengano rivisti.

Art. 71, cpv. 1 – Sistema di amministrazione dei corsi

Per questo articolo si necessita una precisazione.

Proponiamo la seguente riformulazione: "Per i suoi corsi, l'UFPP gestisce un sistema di amministrazione dei corsi".

Art. 74 – Materiale standardizzato della protezione civile

Dev'essere definito chiaramente di che materiale si tratta e come si intende raggiungere questo obiettivo.

Proponiamo che l'articolo e il commentario vengano riformulati oppure rivisitati in un nuovo allegato capace di illustrare la tipologia di materiale, procedure, tempistiche e finanziamento.

Art. 80, cpv. 3 – Gestione della costruzione di rifugi e attribuzione della popolazione

Dato che il rinforzo della protezione civile, in vista di un conflitto armato, necessita più anni, non crediamo sia indicato mettere a giorno la pianificazione d'attribuzione ogni 10 anni perché questa sarebbe, già a breve tempo, obsoleta. D'altro canto bisogna però disporre di solide basi (dati e logistica) per far sì che una pianificazione d'attribuzione possa essere effettuata in breve tempo.

Proponiamo lo stralcio del capoverso.

Art. 80, cap. 4 – Gestione della costruzione di rifugi e attribuzione della popolazione

In considerazione del fatto che la gestione dei rifugi è di competenza cantonale non si comprende perché i dati, peraltro riservati, debbano essere inviati all'UFPP.

Proponiamo lo stralcio di questo capoverso.

Art. 82 (NUOVO) da introdurre

L'uso per altri scopi dei contributi sostitutivi dev'essere illustrato in maniera esaustiva.

Proponiamo l'introduzione di questo articolo, atto a specificare meglio l'utilizzo per altri scopi:

¹ *I contributi sostitutivi possono essere utilizzati esclusivamente per altri scopi secondo l'art. 63, cpv. 3 della LPPC. Il saldo si compone al massimo della metà delle entrate annuali provenienti dai contributi sostitutivi.*

² *I contributi sostitutivi **non** possono essere utilizzati per il cambiamento di destinazione delle strutture protette per le quali si è rinunciato all'utilizzo per scopi affini a quelli di protezione civile. Sono considerati cambiamenti di destinazione per scopi vicini a quelli della protezione civile:*

- a. L'utilizzo di impianti di protezione civile trasformati in rifugi pubblici, privati o per i beni culturali;*
- b. L'utilizzo di impianti di protezione civile a favore delle organizzazioni partner della protezione della popolazione mantenendo la funzione protettiva.*

Art. 82 – Cambio di destinazione per scopi vicini a quelli della protezione civile (Commentario)

Le costruzioni protette, di base, non sono previste per alloggiare richiedenti l'asilo. Qualora queste strutture vengano utilizzare temporaneamente dei richiedenti l'asilo in caso di situazioni particolari, queste persone verrebbero trattate come qualsiasi persona in cerca di protezione. Concetto che è già presente in questo paragrafo.

Proponiamo di stralciare "~~e per i richiedenti l'asilo~~".

Art. 87, cpv. 4 – Controllo periodico dei rifugi

Non riusciamo a comprendere l'utilità, per l'UFPP, di disporre di un resoconto annuale sul numero di rifugi e di posti protetti controllati e operativi. La gestione delle costruzioni protette è di competenza e responsabilità cantonale.

Proponiamo di stralciare questo articolo, in quanto crea un inutile carico di lavoro.

Art. 88, cpv. 1 – Soppressione dei rifugi

I Cantoni devono poter autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime anche nelle regioni in cui vi sia un deficit di posti protetti.

Proponiamo che la lettera c. venga stralciata.

Art. 88, cpv. 1 – Soppressione dei rifugi

Proponiamo l'aggiunta di una lettera:

e. (d.) Se il loro rimodernamento è impossibile o se i costi sarebbero sproporzionali, l'organo competente impone al proprietario il pagamento di una tassa sostitutiva ordinaria.

Art. 98, cpv. 3 – Pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione delle organizzazioni di protezione civile e degli organi di condotta

Al fine di evitare delle contraddizioni proponiamo che siano i proprietari degli impianti di protezione che debbano assicurare che le costruzioni protette possano essere messe in esercizio. Attualmente l'Ordinanza attribuisce ai Cantoni tali obblighi.

Art. 99 – Pianificazione del fabbisogno per gli impianti di protezione del servizio sanitario
Allo stato attuale non vi sono punti di riferimento in materia e vi è una totale mancanza di strategia da parte della Confederazione.

Proponiamo che le condizioni quadro vengano sviluppate e presentate ai Cantoni entro il 2020 in modo da poter avviare quanto prima una revisione del quadro legale di riferimento.

Art. 105, cpv. 2 – Importi forfettari volti a garantire la prontezza d'esercizio degli impianti di protezione per il caso di conflitto armato

I costi necessari al mantenimento in prontezza degli impianti di protezione sono approssimativamente quattro volte superiori a quanto versato dall'UFPP con i contributi forfettari.

Si propone che i contributi forfettari vengano adeguati.

Art. 107, cpv. 3 – Controllo periodico degli impianti di protezione

A nostro avviso non è comprensibile la riduzione del controllo periodico degli impianti di protezione ogni 5 anni. Questo cambiamento causerebbe ai Cantoni un carico di lavoro supplementare per il quale i Cantoni dovrebbero assumere personale dedicato. Vi è inoltre un'incoerenza con le tempistiche proposte per il controllo periodico per i rifugi, che è di 10 anni.

Proponiamo la riformulazione: "[...] ~~cinque~~ ~~anni~~ dieci anni."

Art. 112, cpv. 2 – Utilizzazione delle costruzioni di protezione per scopi estranei alla protezione civile

Si necessita maggiore chiarezza sulla nozione "deve essere possibile in qualsiasi momento".

Proponiamo che l'enunciato venga esplicitato nel commentario.

Allegato 1: Funzioni e gradi nella protezione civile, soldo

Siamo dell'avviso che, da un punto di vista generale, i gradi della protezione civile debbano essere allineati con quelli dell'Esercito (nella lista relativa al soldo manca il grado di primo tenente).

Allegato 4: Importi forfettari volti a garantire la prontezza d'esercizio degli impianti di protezione in caso di conflitto armato

Al fine di adeguare gli impianti di protezione civile bisogna sempre più far capo ad interventi atti a garantire una funzionalità anche dal punto di vista tecnologico, con un conseguente incremento importante dei costi, i quali già oggi sono 4 volte superiori ai contributi forfettari dati dalla Confederazione.

Allegato 6: Funzioni equivalenti secondo il diritto attuale conformemente all'art. 115, cpv. 2
L'allegato così presentato non è chiaro.

Proponiamo che venga introdotto un paragrafo esplicativo.

Abbiamo notato che nelle funzioni specialistiche (livello truppa) manchi completamente la funzione relativa alle "malattie altamente contagiose" (epizoozie). Questo tema è molto discusso e i Cantoni stanno investendo parecchie risorse per far fronte a questa minaccia.

Proponiamo l'introduzione della funzione specialista "malattie altamente contagiose".

Ringraziandola nuovamente per la possibilità data e sicuri della sua presa a carico di quanto espresso, voglia gradire, Signora Consigliera federale, l'espressione della nostra massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Comando Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch);
- Sezione del militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch);
- Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch);
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch);
- Ufficio dei beni culturali (dt-ubc@ti.ch);
- Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (alexander.krethlow@rkmzf.ch);
- Pubblicazione in internet.